



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
"Don Giovanni Silvestri"
CASTELLANA GROTTES

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA

N. 7 del Registro

O G G E T T O

Ratifica delibera del Presidente n. 31 del 26.11.2020.

L'anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di Maggio

in Castellana-Grotte, nell'Ufficio di Presidenza dell'ASP, legalmente convocato, si è riunito mediante videoconferenza DPCM 18.10.2020 - Prevenzione dei rischi di contagio da COVID-19).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIEDUTO dal Presidente Dott. Massimo Licci e con l'assistenza del Segretario f.f. Dott. Modesto Pedote (Consigliere più giovane di età).

All'atto della trattazione dell'argomento specificato in oggetto, sono presenti i seguenti Consiglieri dell'Ente:

- 1 - PAGANO Prof. Nicola
- 2 - MARTULLI Sig. LUIGI
- 3 - PEDOTE Dott. MODESTO
- 4 - BIANCO Ins. MARIA PIA TERESA

Totale presenti n. 5

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	

Totale assenti n. 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto indicato.

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 26.11.2020, avente ad oggetto: “Ricorso n. 1309/2020, promosso innanzi al TAR Puglia – Bari – dalla Società OASI Srl. Costituzione in giudizio. Determinazioni”, che in copia costituisce allegato n. 1 alla presente deliberazione;

CONSIDERATO che il precitato atto Presidenziale n. 31 del 26.11.2020 è stato adottato, in via d’urgenza, attesa la rilevanza della questione dalla quale possono discernere conseguenze rilevanti per questo Ente a riguardo dell’assegnazione dei posti accreditati;

OSSERVATO che ai sensi dell’art. 12 del Vigente Statuto dell’Ente, i provvedimenti di competenza del Consiglio, assunti, in caso di urgenza ed indifferibilità, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, devono essere sottoposti a ratifica consiliare nella seduta immediatamente successiva;

VISTE le vigenti disposizioni di legge;

SENTITO il parere favorevole del Segretario f.f.;

VISTO il seguente esito della votazione eseguita in forma palese con l’intervento dei Consiglieri:

- Presenti: n. 5
- Voti favorevoli: n. 5
- Voti contrari: n. ==

RICHIAMATO l’articolo 17 dello Statuto di questa Azienda;

D E L I B E R A

Per quanto in premessa, che qui deve intendersi riportato e trascritto:

- 1) **DI RATIFICARE**, ad ogni effetto di legge, la delibera del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 26.11.2020 avente ad oggetto “Ricorso n. 1309/2020, promosso innanzi al TAR Puglia – Bari – dalla Società OASI Srl. Costituzione in giudizio. Determinazioni” che viene allegata in copia al presente atto;
- 2) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 6, della Legge Regionale 30.09.2004, n. 15.



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

“Don Giovanni Silvestri”

RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE PER ANZIANI

D.P.R. 25-5-60, n. 729 - D.A.R.S.S. 8-2-89, n. 6

Atto dirigenziale n. 93/19.02.2009 Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali – Regione Puglia

Iscritta nel registro delle attività socio-assistenziali destinate agli anziani della R.S.S.A con atto

dirigenziale n. 294 / 28/4/2010 Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità –

Regione Puglia

Largo San Giuseppe, 7

Castellana Grotte (BA)

Cod. Fisc.: 80006570727



DELIBERA DEL PRESIDENTE

N. 31

Oggetto: Ricorso n. 1309/2020, promosso innanzi al TAR Puglia – Bari – dalla Società OASI Srl.
Costituzione in giudizio. Determinazioni.

Oggi, 26 Novembre 2020, nella sede dell'ASP “Don Giovanni Silvestri” di Castellana Grotte, il Presidente Avv. Massimo Licci, per i poteri rivenientigli dallo Statuto dell'ASP, salva ratifica, giusto art. 12 del vigente Statuto, ha adottato il seguente provvedimento riferito all'oggetto.

IL PRESIDENTE

CHE l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona è una tipologia di Ente Pubblico dotato di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, è chiamato a potenziare logiche aziendali nella gestione dei servizi offerti a salvaguardia della sua stessa esistenza e, quindi, della funzione di utilità sociale cui assolve;

CHE l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri” è responsabile della gestione amministrativa della Struttura socio sanitaria assistenziale:

Residenza Protetta “Don Giovanni Silvestri”, ubicata in Castellana Grotte - Largo San Giuseppe, 7;

CHE l'Azienda Pubblica di servizi alla persona (ASP) “Don Giovanni Silvestri” di Castellana Grotte è iscritta nel Registro Regionale delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali destinate agli anziani di cui al comma 1, lettera c), dell'art. 53 della Legge Regionale n. 19/2006, come RSSA di fascia media, con una ricettività di n. 53 posti-letto, giusta Determinazione n. 294 del 28.04.2010 dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità della REGIONE PUGLIA;

CHE ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge Regionale n. 4/2010, l'ASP ha stipulato apposito Accordo contrattuale Rep. n. 267/21.11.2011 con la ASL BA per l'assistenza socio-sanitaria in favore di soggetti non autosufficienti e/o parzialmente non autosufficienti per n. 30 posti letto;

CHE secondo la Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2016, n. 2199, pubblicata sul B.U.R.P. n. 23 del 21.02.2017, avente per oggetto: *"Approvazione schema tipo di accordo contrattuale per l'erogazione e l'acquisto di prestazioni sanitarie da parte di Residenze Socio Sanitarie Assistenziali per anziani di cui all'art. 66 del Regolamento Regionale 18.01.2007, n. 4 e s.m.i."*, dall'entrata in vigore del regolamento regionale 7 aprile 2015, n. 11, il legislatore regionale ha inteso sopprimere definitivamente la fascia media, per cui, in assenza di riferimenti normativi per il mantenimento delle RSSA in fascia media autorizzate in via definitiva prima dell'entrata in vigore del R.R. n. 7/2010, le stesse devono essere obbligatoriamente riclassificate tenuto conto dei requisiti del R.R. 4/2007, come modificato dai successivi R.R. n. 19/2008, n. 7/2010, e n. 11/2015, che prevede una sola tipologia di struttura (ex RSSA anziani di fascia alta);

CHE tale lettura interpretativa della vigente normativa regionale di riferimento per la RSSA contrasta con chiarimenti precedentemente forniti dalla REGIONE PUGLIA Area Politiche per la promozione della salute delle persone e della pari opportunità, con nota del 07 luglio 2015 prot. n. AOO_082/4391, acquisita agli atti dell'Ente il 9.7.2015 al n. 527 di prot., dalla quale si rileva che dal regolamento Regionale n. 11/2015 non discende alcun obbligo di adeguamento per le RSSA autorizzate con moduli di fascia media e rientranti nella casistica di cui alla nota circolare AOO_082/19.04.2010 (fattispecie nella quale rientra la RSSA "Don Giovanni Silvestri"), le cui autorizzazioni conservano pertanto piena validità;

CHE la questione assume rilievo soprattutto in vista della sottoscrizione del nuovo contratto per la erogazione ed acquisto di prestazioni sanitarie da parte di Residenze Socio Sanitarie Assistenziali per anziani, in quanto lo schema di accordo contrattuale approvato con DGR n. 2199 del 28 dicembre 2016 prevede la possibilità di contrattualizzare solo strutture di "fascia alta";

CHE, pertanto, questa Azienda, al fine di pervenire alla stipula del contratto di cui innanzi, di fondamentale importanza per l'esistenza della stessa Azienda, si è dovuta impegnare, con nota prot. n. 310/10.04.2017, nei riguardi della REGIONE PUGLIA - Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, ad avviare la "riclassificazione" a "fascia alta" della RSSA, per 45 posti letto (con conseguente perdita di n. 8 posti letto non contrattualizzati) e ad effettuare gradualmente il blocco delle "prese in carico" sino alla nuova ricettività e titolo autorizzatorio;

CHE per l'effetto è stato conferito a tecnico specializzato, apposito incarico per la "Progettazione Definitiva per i lavori di adeguamento della Residenza Don Giovanni Silvestri ai requisiti del R.R. 4/2007 e s.m.i., ai fini della riclassificazione secondo Delibera di Giunta Regionale 28/12/2016 n.2199";

CHE a seguito di successiva visita ispettiva dell'ASL, ai fini del rilascio del parere di competenza, la stessa con nota prot. n. 209 del 15.03.2019 la stessa ASL BA notificava il Verbale di verifica dello stato dei luoghi ai fini della valutazione di rimodulazione progettuale – Struttura ex art. 66 ASP – Castellana Grotte ha comunicato che dopo approfondito esame della progettualità e valutazione degli spazi disponibili ha ritenuto di dover riqualificare ulteriormente lo stato progettuale al fine di dare continuità funzionale ai vari servizi e di sicurezza dei percorsi indicando nel numero di 37 i posti autorizzati;

CHE il settore dei servizi socio-sanitari è soggetto ad un radicale riorganizzazione sia dal punto di vista normativo, sia da quello regolamentare e organizzativo attuati dalla Regione Puglia tramite l'approvazione:

- del L.R. 9/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private;

- della L.R. 53/2017 “Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale”;
- del R.R. 4/2019 “Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento- Centro diurno per soggetti non autosufficienti”;

CHE con D.G.R. del 25 novembre 2019, n. 2153 pubblicata sul BURP n.138 del 29-11-2019 avente oggetto “R.R. n. 4/2019 - art. 12.1 - Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all'esercizio di cui all'art.9, comma 3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all'art. 10, commi 3 e 4 - Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento.” è stato avviato il percorso di riconversione dei posti accreditati e/o autorizzati e/o contrattualizzati;

CHE con tale atto ricognitivo come definito dall'art. 12.2 comma 2 del R.R. 4/2019, la Regione Puglia prevede che il processo di conversione, per le strutture di cui al comma 1 del suddetto articolo, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, avverrà con apposite preintese da sottoscrivere con ogni singolo erogatore da parte del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere sociale e dello Sport per tutti, da approvarsi con atto di Giunta regionale (piano di conversione);

CHE in data 17/12/2019, giusta convocazione prot. A00183-16027 del 17/12/2019, presso la sede del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, i rappresentanti di parte pubblica si sono incontrati con i rappresentanti delle associazioni di categoria delle strutture sociosanitarie ex RR n.3/2005 ed ex art.66 RRn.4/2007 e s.m.i. con lo scopo di dare avvio alla fase delle preintese con le strutture socio sanitarie al fine di riconvertire i posti già oggetto di precedenti atti autorizzativi e di accreditamento nei nuovi posti previsti dai RR4/2019 e RR5/2019, secondo il dettato degli artt.12 di entrambi i predetti regolamenti;

CHE successivamente alla fase delle preintese, come previsto dal ridetto articolo 12.2 al comma 3, a far data dall'approvazione del piano di conversione, che sarà adottato dalla Giunta Regionale, entro i successivi 30 giorni, l'Ente come tutti i singoli erogatori, dovrà presentare al competente Servizio regionale istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO, con la specifica indicazione del numero e tipologia di nuclei di assistenza così come previsti nel piano di riconversione;

CHE allo stato attuale pur avendo proceduto alla sottoscrizione della preintesa come previsto dalla norma il 29.01.2020 non è stato definito il numero dei posti letto della Residenza da riconvertire come previsto dal R.R. 4/2019 anche alla luce dell'adeguamento strutturale a cui l'Ente è chiamato per il conseguimento dell'autorizzazione all'esercizio e all'accREDITAMENTO della struttura;

PREMESSO, inoltre:

CHE ai sensi dell'art. 12.2 del R.R. 4/2019, essendo la Residenza contrattualizzata per 30 posti letto con la ASL BA, è previsto che a far data dall'approvazione del piano di conversione, entro i successivi 30 giorni i singoli erogatori presentino al competente Servizio regionale istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO, che dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del possesso dei requisiti di cui al suddetto regolamento qualora già posseduti, ovvero un piano di adeguamento da attuarsi entro i limiti temporali stabiliti nello stesso articolo;

CHE nel succitato art. 12.2 viene chiaramente indicato che “La mancata presentazione dell'istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO deve intendersi quale rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) e 26, comma 2, lett.a) L.R. n. 9/2017. Il mancato adeguamento ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini indicati nel presente articolo, comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'accREDITAMENTO ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, commi 6 e 8, e 26, commi 2 lett. b) e 3, L.R. n. 9/2017”;

CHE con l'approvazione del R.R. 16/2019 “Disposizioni in materia di accREDITAMENTO - approvazione manuali di accREDITAMENTO delle strutture sanitarie e socio-sanitarie” sono stati

approvati i Manuali di accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera tra le quali rientrano anche le RSA, e che stabiliscono i requisiti ulteriori per l'accreditamento istituzionale ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i.;

CHE i suddetti manuali sono articolati in "Criteri", declinati in "Requisiti" a cui corrispondono le "Evidenze", queste ultime individuate in relazione alle quattro fasi del ciclo di Deming (PDCA), ossia:

- prima fase: "Plan" (pianificazione/programmazione);
- seconda fase: "Do" (attuazione/implementazione);
- terza fase: "Check" (monitoraggio/controllo);
- quarta fase: "Act" (azione volta al miglioramento della qualità).

CHE l'art. 2, ai commi 2 e 4 del R.R. n. 16/2019 prevede che i Manuali di Accreditamento si applicano alle strutture già accreditate e a quelle per le quali è stata presentata istanza di accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 24 e ss., legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ed entro il semestre successivo a tale data, nei seguenti tempi e modi:

- a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di "Plan";
- b) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di "Do";
- c) entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di "Check" e di "Act" (tutte);

CHE per il combinato disposto di cui all'art. 12.2 del R.R. 4/2019 ed all'art. 2, comma 2 del R.R. n. 16/2019, essendo il regolamento sui manuali di Accreditamento intervenuto in data successiva al R.R. n. 4/2019, al fine di stabilire un termine chiaro e preciso a cui le strutture devono attenersi, è stato fissato quale termine ultimo per l'adeguamento ai requisiti per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento il termine dell'8 febbraio 2020;

CHE allo scopo con deliberazioni del Presidente n. 2 del 22.01.2020 e n. 18 del 25.08.2020, esecutive ai sensi di legge, è stato conferito a Touch To Fly di Silvio Azzilonna, incarico di consulenza tecnico specialistica per lo sviluppo del Sistema di Gestione Organizzativo in conformità al Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extra ospedaliere della Regione Puglia finalizzata al miglioramento dei processi organizzativi e all'ottenimento dell'Accreditamento Regionale dell'ASP "Don Giovanni Silvestri";

VISTA la nota inviata a mezzo posta certificata in data 06.11.2020, con la quale, l'Avv. Andrea Sticchi Damiani, in qualità di difensore di OASI Srl, di Castellana Grotte, ha notificato a questo Ente, ai sensi dell'art. 3-Bis della L. 21.1.1994, n. 53, ricorso dinanzi al TAR Puglia – Bari – dalla società OASI Srl di Castellana Grotte, per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1409 del 12.08.2020 (pubblicata sul BURP n. 127 dell'8.9.2020), recante: *"DGR n. 1006 del 30.06.2020 Regolamenti Regionali n. 4 e 5 2019 – Approvazione preintese – assegnazione provvisoria di posti autorizzabili e accreditabili – indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali – Modifica ed integrazioni"*;

CONSIDERATA e valutata l'opportunità, attesa l'importanza della questione dalla quale possono discernere conseguenze rilevanti per questo Ente riguardo l'assegnazione dei posti accreditati, di dover affidare la tutela dell'azione amministrativa dell'ASP a legale di comprovata esperienza;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di costituirsi in giudizio a fronte dell'atto sopra richiamato, innanzi al TAR Puglia - Bari;

CONSIDERATO che il Decreto Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal Decreto Lgs. n. 56/2017:

- esclude all'art. 17 dall'applicazione delle disposizioni del nuovo Codice degli appalti, i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato

ai sensi dell'art. 1 della Legge 9.2.1982, n. 31 e ss.mm.ii., in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione Europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

- all'art. 4 dispone che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avvenga nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

VISTE le Linee guida non vincolanti dell'ANAC, recanti "*L'affidamento dei servizi legali*", prodotte dall'Autorità ai sensi del disposto di cui all'art. 313, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

VISTO il parere interlocutorio del Consiglio di Stato 14 settembre 2017 relativamente alle precitate Linee guida ANAC per gli incarichi legali ed in particolare il primo capoverso del punto 5 che reca: "Vero è che, tuttavia, per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali, di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione";

CONSIDERATO, inoltre:

- che L'ASP "Don Giovanni Silvestri" non dispone all'interno della sua struttura organizzativa di un legale, per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico di patrocinio legale;

- l'opportunità, in relazione alla somma rilevanza del giudizio *de quo*, di far ricorso ad un affidamento diretto, nelle more di dotarsi di un Regolamento per il conferimento degli incarichi legali o quanto meno organizzarsi nella scelta degli avvocati prestatori di servizi mediante l'adozione di elenchi approvati da altro Ente, affinché le modalità di affidamento vengano ad essere ricondotte a procedure selettive;

RITENUTO nell'urgenza di procedere, di affidare il servizio di rappresentanza legale nell'ambito della controversia di cui si tratta, tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, che disciplina i contratti sotto soglia, così come modificato da ultimo dal Dlgs. 19 aprile 2017, n. 56, il quale prevede che le stazioni appaltanti "*procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 secondo le seguenti modalità:*

a) *per affidamenti di importi inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici...*";

EVIDENZIATA la natura fiduciaria degli incarichi di patrocinio legale;

RITENUTO che l'Avv. Alberto Pepe con studio legale in Lecce, via Augusto Imperatore, 16 - P.Iva 04023290754, possiede la necessaria competenza e professionalità per l'affidamento dell'incarico in oggetto;

DATO ATTO che consultato per le vie brevi, l'Avv. Alberto Pepe, da Lecce, con nota del 13.11.2020, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 16.11.2020 al n. 482, ha dichiarato la propria disponibilità a rendere le attività oggetto di richiesta, per il corrispettivo di € 7.000,00 oltre spese generali ed oneri di legge;

RITENUTO congruo il preventivo di spesa fatto pervenire dal Legale di cui sopra calcolato prendendo a riferimento i valori minimi di cui al D.M. n. 55/2014 senza alcuna maggiorazione;

ESAMINATO il curriculum formativo e professionale dell'Avv. Alberto Pepe e ritenuto lo stesso rispondente, per qualificazione professionale, allo scopo dell'incarico;

PRESO ATTO che il giudizio in oggetto è di rilevante importanza, delicatezza e complessità, per cui richiede prestazioni professionali di alta specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara competenza come l'Avv. Alberto Pepe;

RITENUTO per quanto innanzi, di conferire all'Avv. Alberto Pepe con studio legale in Lecce, via Augusto Imperatore, 16 - P.Iva 04023290754, incarico di rappresentare e difendere l'ASP "Don Giovanni Silvestri" nel giudizio n. 1309/2020 di R.G. promosso innanzi dinanzi al TAR Puglia – Bari – dalla società OASI Srl di Castellana Grotte per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1409 del 12.08.2020 (pubblicata sul BURP n. 127 dell'8.9.2020), recante: "*DGR n. 1006 del 30.06.2020 Regolamenti Regionali n. 4 e 5*

2019 – Approvazione preintese – assegnazione provvisoria di posti autorizzabili e accreditabili – indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali – Modifica ed integrazioni” ed ogni ulteriore atto e attività del predetto grado di giudizio nonché di quello di appello, ivi compresa la presentazione e proposizione di motivi aggiunti, memorie, istanze, rinunce, impugnazioni incidentali, riconoscendo al professionista il corrispettivo di € 7.000,00 oltre spese generali ed oneri di legge;

DATO ATTO che ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, tramite procedura informatica, il codice CIG n. **ZD52F6C32B**;

RICONOSCIUTE al presente provvedimento le caratteristiche dell’urgenza, attesa la rilevanza della questione dalla quale possono discernere conseguenze rilevanti per questo Ente a riguardo dell’assegnazione dei posti accreditati;

VISTO lo Statuto vigente dell’Ente;

VISTE le vigenti disposizioni di legge;

D E L I B E R A

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, intendendosi qui riportate e trascritte;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** della nota inviata a mezzo posta certificata in data 06.11.2020, con la quale, l’Avv. Andrea Sticchi Damiani, in qualità di difensore di OASI Srl, di Castellana Grotte, ha notificato ha questo Ente, ai sensi dell’art. 3-Bis della L. 21.1.1994, n. 53, ricorso dinanzi al TAR Puglia – Bari – dalla società OASI Srl di Castellana Grotte, per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1409 del 12.08.2020 (pubblicata sul BURP n. 127 dell’8.9.2020), recante: “*DGR n. 1006 del 30.06.2020 Regolamenti Regionali n. 4 e 5 2019 – Approvazione preintese – assegnazione provvisoria di posti autorizzabili e accreditabili – indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali – Modifica ed integrazioni*”
- 3) **DI CONFERIRE**, per le motivazioni poste in premessa, all’Avv. Alberto Pepe, con Studio Legale sito in via Augusto Imperatore, 16 in Lecce- P.Iva 04023290754, l’incarico di rappresentare e difendere l’ASP “Don Giovanni Silvestri” nel giudizio n. 1309/2020 di R.G. promosso innanzi dinanzi al TAR Puglia – Bari – dalla società OASI Srl di Castellana Grotte per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1409 del 12.08.2020 (pubblicata sul BURP n. 127 dell’8.9.2020), recante: “*DGR n. 1006 del 30.06.2020 Regolamenti Regionali n. 4 e 5 2019 – Approvazione preintese – assegnazione provvisoria di posti autorizzabili e accreditabili – indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali – Modifica ed integrazioni*” ed ogni ulteriore atto e attività del predetto grado di giudizio nonché di quello di appello, ivi compresa la presentazione e proposizione di motivi aggiunti, memorie, istanze, rinunce, impugnazioni incidentali, riconoscendo al professionista il corrispettivo di € 7.000,00 oltre spese generali ed oneri di legge;
- 4) **DI IMPEGNARE E IMPUTARE** che la somma di € 7.000,00, oltre spese generali ed oneri di legge, per il pagamento delle competenze professionali al legale incaricato della difesa e della rappresentanza legale dell’Ente nel procedimento giudiziario *de quo*, troverà capienza e copertura all’apposito capitolo di PEG n. 316 intitolato: “Incarico legale a tutela interessi Ente – Spesa non ricorrente – Avanzo disponibile” del Bilancio di Previsione 2020/2022 – Annualità 2020;
- 5) **DI DARE ATTO:**
CHE il professionista è a conoscenza ed accetta, senza riserva alcuna, le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e recepito integralmente dall’ASP “Don Giovanni Silvestri”, con delibera del CdA n. 1 del 31/01/2014 e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti dell’ASP “Don Giovanni Silvestri”, approvato con deliberazione del CdA n. 9 del 07.04.2017;

CHE ai sensi della Legge n. 136/2010 è stato assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, tramite procedura informatica, il codice CIG: **ZD52F6C32B** e che l'Avv. Alberto Pepe assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 comporterà la risoluzione di diritto del contratto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al contratto stesso siano eseguite senza valersi di banche o di Poste Italiane Spa.;

CHE il contratto con l'Avv. Alberto Pepe, da Lecce, deve intendersi perfezionato conformemente alle previsioni di cui all'art. 32 comma 14 del codice dei contratti pubblici, mediante scambio di corrispondenza commerciale senza oneri aggiuntivi;

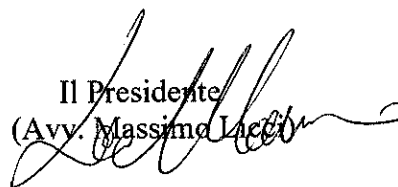
CHE l'affidamento disposto con il presente provvedimento, è soggetto alla pubblicazione sul sito web istituzionale, ai sensi degli artt. 15 e 37, comma 1, lett. b) del Dlgs. n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezioni di primo livello "Consulenti e collaboratori" e "Bandi di gara e contratti";

CHE la liquidazione della spesa sarà disposta, previa verifica della regolarità contributiva, senza l'adozione di ulteriore determinazione, su presentazione di regolare fattura fiscale;

- 6) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 6, della Legge Regionale 30.09.2004, n. 15.

Approvata e sottoscritta

Il Presidente
(Avv. Massimo Lecce)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Don Giovanni Silvestri" per dieci giorni consecutivi a partire dal 1.1 DIC, 2020 senza opposizione

Castellana Grotte li, _____

Il Responsabile della Pubblicazione

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

I CONSIGLIERI

Prof. Nicola PAGANO

Nicola Pagano

Sig. Luigi MARTULLI

Luigi Martulli

Dott. Modesto PEDOTE

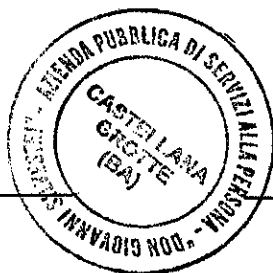
Modesto Pedote

Sig.ra Maria Pia Teresa BIANCO

Maria Pia Bianca

IL SEGRETARIO f.f.
(Dott. Modesto Pedote)

Modesto Pedote



IL PRESIDENTE
(Dott. Massimo Licci)

Massimo Licci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario dell'ASP certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente

per 10 (dieci) giorni consecutivi a partire dal 12.1 MAG. 2021 e che non risultano presentate contro la stessa opposizioni.

Castellana-Grotte, _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 18, comma 6, della L.R. n. 15/2004, la presente deliberazione viene resa immediatamente esecutiva.